

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 6 luglio 2022, n. 139
Direttore tecnico agenzia di viaggio e turismo. Attuazione D.G.R. n. 811 del 06/06/2022. Formazione, tenuta e gestione elenco regionale ricognitivo dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività professionale di "Direttore tecnico agenzia di viaggio e turismo".

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione

Visti:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/'98;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato "*Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA*" – approvazione atto di alta organizzazione, integrata con la DGR n. 458 dell'08/04/2016;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31.7.2015, recante: "*Adozione del modello organizzativo denominato 'Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA'. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";
- il DPGR n. 304 del 10/05/2016 "*Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale-"MAIA*";
- il DPGR n. 316 del 17/05/2016 "*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*";
- la D.G.R. n. 1974 del 7/12/2020 "*Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*";
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2022 "*Adozione dell'atto di alta organizzazione . Modello organizzativo MAIA 2.0*";
- la D.D. n. 1 del 16/02/2022 "*Rimodulazione dei Servizi afferenti la Segreteria Generale della Presidenza, il Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture, il Dipartimento Sviluppo economico, il Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, il Dipartimento Welfare*";
- la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

Premesso che:

La professione di "Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo" è contemplata dall'art. 20 c.d."Codice del Turismo" approvato con D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, secondo cui "Con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano”.

Nelle more dell'adozione del succitato decreto, sussistendo un vuoto normativo, le regioni e le province autonome, anche al fine di evitare un blocco delle procedure abilitative, hanno proceduto autonomamente alla disciplina della figura professionale di “Direttore tecnico di Agenzia di viaggi”.

La Regione Puglia, analogamente alle altre Regioni e Province autonome, si è dotata di una propria normativa in merito, in ultimo con la Legge Regionale 30 aprile 2019, n. 17 e ss.mm.ii, “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo” (BURP - n. 46 suppl. del 2/05/2019), dove al Titolo II ha definito caratteristiche e requisiti del “Direttore tecnico di Agenzia di viaggi” e la relativa modalità abilitativa.

Di fatto si sono determinate significative differenze nelle legislazioni regionali sia in relazione ai requisiti professionali che alle modalità abilitative che hanno comportato criticità in termini di riconoscimento reciproco dei titoli abilitativi rilasciati ai fini dello svolgimento dell'attività nei diversi ambiti territoriali di competenza. Infatti e come conseguenza diretta ne discende che i singoli professionisti sono, finora, stati abilitati a svolgere l'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio all'esito di procedure disciplinate a livello regionale o provinciale senza che siano stati definiti dallo Stato i requisiti necessari per l'accesso alla professione discendenti dall'art. 20 del richiamato Codice del Turismo e i livelli minimi uniformi di preparazione.

Per colmare il vuoto normativo descritto, protrattosi per un decennio, all'esito di una preventiva concertazione tra le strutture tecniche del Ministero del Turismo e delle Regioni, nella seduta del 4 agosto 2021, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha adottato, su proposta del Ministero del Turismo, l'intesa ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro del Turismo concernente la disciplina dei requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021).

A seguito dell'Intesa il Ministro del Turismo ha emanato il D.M. 5 agosto 2021 (prot. n. 1432) “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo” che è entrato in vigore in data 6 agosto 2021.

Il predetto decreto nel determinare i requisiti professionali dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (nello specifico trattasi di requisiti soggettivi, formativi e linguistici) dispone anche che l'abilitazione è rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome, previo accertamento del possesso dei predetti medesimi requisiti.

Sintetizzando, l'abilitazione che è valida su tutto il territorio nazionale, viene rilasciata sulla base di titoli o, previa frequenza di specifico corso di formazione, al superamento di un esame finale (Art. 2, comma 7, lettera e) o, ancora, nel caso in cui la regione non attivi i corsi (di cui alla richiamata lettera e), previo superamento di apposito esame bandito dalla medesima regione, o, infine, sulla base dell'esperienza professionale acquisita.

Il citato D.M. stabilisce quindi:

- requisiti professionali;
- competenza al rilascio dell'abilitazione;
- percorsi di abilitazione.

In dettaglio il D.M., in presenza di diversi percorsi abilitativi (semplificando: titoli o esame), stabilisce requisiti soggettivi, linguistici e formativi comuni che i candidati devono possedere a prescindere dal percorso abilitativo di seguito riportati.

Requisiti soggettivi:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 codice penale;
- e) assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Requisiti formativi:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana;
- b) adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti; marketing turistico.

Requisiti linguistici:

Possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico).

Ciò posto deve essere rilevato che i requisiti soggettivi, formativi e linguistici stabiliti dal D.M. (peraltro anche le concrete modalità abilitative) non coincidono con quelli sanciti dalla normativa regionale. Rendendosi di conseguenza necessario un adeguamento della disciplina regionale alla intervenuta disciplina statale.

Con la legge regionale n. 2 del 4 marzo 2022 "Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) si è pertanto provveduto al recepimento del decreto del Ministero del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo) allineando la legge regionale alle intervenute disposizioni statali.

Sulla scorta di quanto sinora esposto risulta evidente che, con l'entrata in vigore del D.M. 1432 del 5 agosto 2021, le Regioni e le Province autonome possono rilasciare, senza necessità di ulteriori formalità o adempimenti le abilitazioni professionali per titoli in base al combinato disposto dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7 con riferimento alle lettere da a) a d) del D.M. 1432/2021, nonché ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 206/2007.

Per quanto ci occupa ulteriormente, nel verbale della Conferenza Stato Regioni (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021, punto 29) viene riportato che le Regioni "hanno altresì deciso di avviare un percorso per dotarsi di un **unico format per gli esami**" al fine di garantire un'uniformità sostanziale a livello nazionale e che "è necessario **condividere l'articolazione di dettaglio del corso di formazione**, diversamente a fronte di una stessa durata e dell'indicazione generica delle materie, è verosimile che si verifichino differenze a livello territoriale che potrebbero impattare sulla validità nazionale dell'abilitazione".

Occorreva quindi, ai fini di dare piena attuazione al D.M. 1432/2021, che le Regioni e le Province autonome procedessero a definire in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome un apposito accordo concernente:

- l'articolazione di dettaglio del corso di formazione di cui all'art. 2 comma, 7 lett. e) del D.M.;
- la definizione di un unico format per gli esami previsti all'art. 2 comma, 7 lett. e) ed f) del D.M..

Entrambi i punti sono stati oggetto di formale accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 16 marzo 2022 Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17.

Con il predetto Accordo, all'esito delle attività istruttorie svolte, e coerentemente con quanto sinora esposto, sono state approvate le "Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" che al punto 6, riportano testualmente che "Sebbene l'attuale normativa non preveda l'istituzione di un elenco su base regionale o provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo la sua costituzione è comunque possibile e auspicabile".

Bisogna infatti considerare che tale attività, pur essendo di carattere privato ed autonomo, interagisce nel settore pubblicistico del turismo e che oltre a sussistere, per tale ragione, una esigenza di tipo conoscitivo e informativo a tutela dell'affidamento del pubblico e della clientela, sussiste parimenti una medesima esigenza da parte delle pubbliche amministrazioni (diverse da quella che ha proceduto al rilascio dell'attestato di abilitazione) per finalità di verifica o controllo, ad esempio, sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione di una SCIA relativa all'attività di Agenzia di viaggio e turismo, oppure ancora al fine di contrastare le forme di abusivismo della professione, agevolando così le attività di vigilanza dei Comuni competenti per territorio.

E' del tutto evidente inoltre che la predisposizione e la tenuta di un elenco ricognitivo risponde a criteri di pubblica utilità sia perché contribuisce a agevolare l'incontro tra domanda e offerta dei relativi servizi professionali, sia perché consente all'amministrazione tenutaria di considerare, attraverso la tenuta del relativo elenco, soggetti in capo ai quali permangono i requisiti, in particolare soggettivi, garantiti di aspetti professionali e qualitativi importanti nell'ambito del sistema turistico e dell'affidamento dei consumatori.

Per tali scopi e finalità appare auspicabile la tenuta su base regionale di un elenco ricognitivo dei soggetti abilitati, dal soggetto tenutario, ai sensi del D.M. 1432/2021, all'esercizio dell'attività professionale di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo".

Peraltro la vigente disciplina regionale (l.r. 17/2019 già richiamata) prevede espressamente, all'art. 19, che la Struttura regionale competente istituisce apposito elenco regionale dei direttori di agenzia di viaggio e turismo, nei quali sono inseriti i nominativi di coloro che hanno superato l'esame di abilitazione in Puglia.

Con riferimento a questi ultimi si rende necessario precisare che detti soggetti sono stati abilitati, per effetto delle disposizioni normative succedutesi negli anni, sia dalla Regione Puglia che dalle province, cui per un periodo di tempo era stata trasferita la competenza, e che gli elenchi disponibili (tra cui quelli trasmessi dalle province) si sono rivelati, a volte, incompleti. Ragione per cui, si rende quanto mai necessaria la pubblicazione degli elenchi al fine di poterli eventualmente integrare con i nominativi dei soggetti non riportati, o riportati con dati errati, su segnalazione dei medesimi a seguito di consultazione dell'elenco pubblicato.

Ovviamente la norma in ultimo citata si riferisce ai soggetti che hanno conseguito il titolo abilitativo con una disciplina diversa in termini di requisiti richiesti e modalità abilitative rispetto a quelle disposte dal D.M. 1432/2021.

Con riferimento a quest'ultimo decreto è opportuno precisare che l'art. 3, nelle misure di salvaguardia, fa salva la validità e l'efficacia delle abilitazioni conseguite precedentemente alla sua entrata in vigore, entro i limiti stabiliti dalle precedenti disposizioni.

Ne discende pertanto, e in termini pratici, la conseguenza che coesisteranno due elenchi regionali riportanti

i soggetti abilitati:

- uno riportante i soggetti abilitati ai sensi della l.r. 17/2019 e delle disposizioni regionali previgenti;
- uno riportante i soggetti abilitati ai sensi del D.M.1432/2021 e delle disposizioni attuative.

Per quanto innanzi esposto, ai fini di dare attuazione al D.M. 1432/2021, all'Accordo sancito in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17) e alla D.G.R. n. 811 del 06/06/2022, che ha delegato a questa Sezione regionale la formazione, tenuta e gestione dell'elenco ricognitivo dei soggetti abilitati sulla base di proprie specifiche disposizioni, si rende pertanto necessario:

- istituire un elenco ricognitivo regionale riportante i soggetti abilitati a "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" ai sensi della l.r. 17/2019 e delle disposizioni regionali previgenti;
- istituire un elenco ricognitivo regionale riportante i soggetti abilitati a "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" ai sensi del D.M. 1432/2021;
- stabilire che nell'elenco di cui al primo punto saranno inseriti i nominativi dei soggetti abilitati ai sensi della l.r. 17/2019 e delle disposizioni regionali previgenti, con indicazione degli estremi del provvedimento abilitativo;
- stabilire che nell'elenco di cui al secondo punto saranno inseriti i nominativi dei soggetti abilitati ai sensi ai sensi del D.M. 1432/2021, con indicazione degli estremi del provvedimento abilitativo e del percorso abilitativo (abilitazione per titoli, abilitazione per esame, abilitazione sulla base dell'esperienza professionale acquisita).

Pertanto visti:

- l'art. 20 del c.d. "Codice del turismo" approvato con D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79;
- la Legge Regionale n. 17 del 30 aprile 2019 e ss.mm.ii. "Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo";
- il D.M. Turismo n. 1432 del 5 agosto 2021 "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo";
- l'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 16 marzo 2022 Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17;
- la D.G.R. n. 811 del 06/06/2022 "Recepimento dell'Accordo Rep. atti n.22/48/CR10/C16-C17 del 16 marzo 2022. Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo";

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e, che qui si intende integralmente riportato:

1. di istituire un elenco ricognitivo regionale riportante i soggetti abilitati a “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” ai sensi della l.r. 17/2019 e delle disposizioni regionali previgenti;
2. di istituire un elenco ricognitivo regionale riportante i soggetti abilitati a “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” ai sensi del D.M. 1432/2021;
3. di stabilire che nell’elenco di cui al primo punto saranno inseriti i nominativi dei soggetti abilitati ai sensi della l.r. 17/2019 e delle disposizioni regionali previgenti, con indicazione degli estremi del provvedimento abilitativo;
4. di stabilire che nell’elenco di cui al secondo punto saranno inseriti i nominativi dei soggetti abilitati ai sensi ai sensi del D.M. 1432/2021, con indicazione degli estremi del provvedimento abilitativo e del percorso abilitativo (abilitazione per titoli, abilitazione per esame, abilitazione sulla base dell’esperienza professionale acquisita);
5. di stabilire che entrambi gli elenchi di cui sopra, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Puglia, raggiungibile all’indirizzo web www.regione.puglia.it, nella Sezione Tematica Turismo;
6. di individuare ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 quale responsabile del procedimento amministrativo di tenuta e formazione di entrambi gli elenchi contenenti i soggetti abilitati quali “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”, la Dott.ssa Domenica Genchi P.O. “Assistenza giuridico-amministrativa in materia di turismo”;
7. dare atto che il presente provvedimento:
 - è composto da n. 9 pagine;
 - sarà pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti dirigenti ai sensi della l.r. 15/2008 e nella sezione Pubblicità Legale - Albo provvisorio della Regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015, nonché nella pagina tematica Turismo del sito web regionale.

**Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone**